

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA
VIA CARAVAGGIO, 1 - 17100 SAVONA

OGGETTO: Procedura negoziata mediante interpello plurimo previsto all'art. 4.3 lett. c) del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali per l'affidamento dell'appalto relativo ai "Lavori di ampliamento del locale spogliatoi ed opere accessorie (servizi igienici e locali piano terra, sistemazione scala esterna) all'interno del Depuratore Consortile di Savona".

VERBALE ESAMINA OFFERTE PER L'APPALTO IN OGGETTO

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 14.00, negli uffici del Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese SpA si è riunito in seduta privata il Seggio di Gara, per l'esaminazione dell'appalto in oggetto composto, ai sensi dell'art. 4.10 del Regolamento Generale per Lavori, Servizi e Forniture nei Settori Speciali, dalle seguenti persone:

- dott. ing. Dario Raso (Direttore Tecnico e R.U.P.) - Presidente del Seggio,
- dott. Mirco Conterno (Servizio Gare e Contratti) - membro del Seggio,
- rag.ra Elena Rissotto (Servizio Approvvigionamenti) - membro del Seggio.

Ricordato che con nota del 30.11.2015 prot. n° 4011 si è provveduto a richiedere di far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 10.12.2015, un' offerta in merito, alle seguenti ditte:

- Rebora Costruzioni di Campomorone (GE),
- Liccardo S.r.l. di Millesimo (SV),
- Bunura S.r.l. di Vado Ligure (SV)
- Aeffe Edile S.r.l. di Cengio (SV),
- CMP S.r.l. di Genova.

Considerato che, alla data di scadenza delle offerte, sono pervenuti i cinque plichi:

- CMP S.r.l. di Genova prot. n° 4121 del 09.12.15,
- Bunura S.r.l. di Vado Ligure (SV) prot. n° 4130 del 10.12.15,
- Liccardo S.r.l. di Millesimo (SV) prot. n° 4135 del 10.12.15,
- Rebora Costruzioni S.n.c. di Campomorone (GE) prot. n° 4136 del 10.12.15,
- Aeffe Edile S.r.l. di Cengio (SV) prot. n° 4141 del 10.12.15.

Considerato che:

- il plico della società Aeffe Edile S.r.l. di Cengio (SV) è stato protocollato in data 10.12.2015 alle ore 12.05 (come risulta dall'ora apposta sul plico stesso) e quindi oltre il termine massimo previsto al punto 6.1 del bando di gara,
- il lieve ritardo è riconducibile ai tempi tecnici dovuti alla registrazione del concorrente presso la portineria del Consorzio.

Ritenuto pertanto corretto, viste le motivazioni sopra indicate, ammettere comunque il concorrente all'apertura delle offerte.

Ricordato che l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto avverrà, come previsto all'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante un ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara fissato in € 116.969,50 quale importo dei lavori soggetti a ribasso, di cui € 3.034,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti.

Il Seggio di gara procede all'esamina dei suddetti plichi nell'ordine anzidetto e, per ciascun plico, procede, come indicato al punto B del disciplinare di gara:



- a) a verificare, prima della sua apertura, l'esistenza di tutte le condizioni necessarie e non integrabili all'ammissione del concorrente alla gara (punto 16.a del bando di gara) ed, in caso negativo, ad escluderlo;
- b) ad aprire il plico e verificare che non esistano cause di non ammissione e/o di esclusione dalla gara per i concorrenti (punto 16.b del bando di gara) ed, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- c) a verificare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali delle dichiarazioni e della documentazione (punto 16.c del bando di gara) richieste a pena di esclusione dal disciplinare di gara contenute nella Busta "Documentazione" ed in caso positivo ad applicare la sanzione pecuniaria stabilita al punto 9. del bando di gara e contemporaneamente ad assegnare al concorrente il termine inderogabile del 17.12.2015 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, oltre a sospendere la gara in attesa delle integrazioni;
- d) ad aprire le buste "offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e a formulare la graduatoria delle offerte ammesse, determinando l'aggiudicatario provvisorio.

Verificato quanto sopra, il Seggio di gara attesta che tutti i concorrenti hanno fornito la documentazione richiesta e completa in ogni sua parte, come previsto dal disciplinare di gara, ad eccezione dell'impresa Liccardo S.r.l. di Millesimo (SV) che ha semplicemente dichiarato, relativamente all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Sig. Liccardo Vincenzo, che nei suoi confronti risulta, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c del Codice dei Contratti, una sentenza definitiva con Procedimento n° 2889/10 per reato art. 590 del codice penale, senza allegare il dispositivo della sentenza.

Ricordato che:

- l'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara per il conferimento di appalti e concessioni i soggetti "nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale";
- la suddetta esclusione è da intendersi come automatica ed obbligatoria solo per i reati specificati dalla stessa disposizione in esame ("reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18") e, più in generale, nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell'articolo 32-*quater* del codice penale ("casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione"), cioè la commissione di uno degli indicati delitti (malversazione a danno dello Stato; concussione; corruzione per un atto d'ufficio; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; etc.) e la sua realizzazione a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale;
- al di fuori degli indicati reati, l'esclusione di un'impresa da una pubblica gara, in presenza di un reato, è oggetto di una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, diretta a verificarne l'incidenza sulla cosiddetta "moralità professionale".

Il Seggio di Gara, alla luce di quanto sopra, invita, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice dei Contratti, l'impresa in oggetto a trasmettere copia della sentenza definitiva sopra indicata al fine di valutare la condanna in oggetto.

Dalla lettura del suddetto decreto penale si apprende che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e che lo stesso è stato condannato alla sola pena pecuniaria.

Alla luce di quanto sopra i cinque concorrenti risultano idonei e vengono ammessi all'apertura dell'offerta economica.

Il Seggio di gara quindi procede ad aprire le buste - ancora sigillate - delle cinque imprese contenenti l'offerta economica da esprimersi mediante l'indicazione:

- ✓ di un unico ribasso in percentuale sul prezzo posto a base di gara, fissato in € 113.935,47 quale importo dei lavori soggetti a ribasso ed € 3.034,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

- ✓ dei costi di sicurezza interni o aziendali contemplati dal DVR aziendale.

Dall'analisi delle cinque offerte economiche risulta che:

- la Reborra Costruzioni S.n.c. di Campomorone (GE), la Liccardo S.r.l. di Millesimo (SV), la Bunura S.r.l. di Vado Ligure (SV) e la CMP S.r.l. di Genova hanno compilato in maniera corretta e in ogni sua parte il modulo relativo alla “dichiarazione di offerta”, inclusi i costi di sicurezza interna o aziendali;
- la Aeffe Edile S.r.l. di Cengio (SV) non ha indicato i costi di sicurezza interna o aziendali benché previsti a pena di esclusione al punto 15. lett. b) del bando di gara: “sono motivo di esclusione dalla gara e non sono oggetto di provvedimento ai sensi dell’art. 38 comma 2 - bis e 46 comma 1 – ter del Codice la mancata indicazione dei costi di sicurezza interni o aziendali, contemplati dal D.V.R. aziendale del concorrente”;

Il Seggio di Gara rileva che, come previsto dalla vigente normativa e riportato nelle varie sentenze del Consiglio di Stato fra cui v. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 721 Consiglio di Stato, Sez. 4, 19 marzo 2015, n. 1516:

- in linea generale, nelle gare d'appalto l'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, un adempimento direttamente imposto dalla legge, al punto che, anche in caso di eventuale mancata previsione, nella lex specialis di gara (cosa che in questa procedura di gara non è, in quanto in più punti portato ad evidenza, come sopra meglio indicato, e come anche riportato in maniera inequivocabile nella modulistica fornita ad ogni concorrente), dell'onere dichiarativo e della correlata causa specifica di esclusione, le citate disposizioni normative devono ritenersi immediatamente precettive ed idonee ad eterointegrare le regole della procedura selettive;
- a maggior ragione, visti gli elaborati di gara recepiti da tutti gli altri concorrenti, un simile adempimento si presenta inderogabile allorché è la stessa lex specialis della gara a richiederlo;
- l'omessa specificazione degli oneri di sicurezza, va quindi equiparata all'indicazione degli stessi in un importo pari a “zero”, ove risulti evidente l'insostenibilità di una previsione di assoluta mancanza dei relativi costi;
- in definitiva, l'omessa previa indicazione dei costi per la sicurezza rende l'offerta incompleta sotto un profilo di particolare rilevanza perché impedisce al Consorzio un adeguato controllo dell'affidabilità dell'offerta stessa, con la conseguenza che la sanzione per tale omissione non può che essere l'esclusione dalla gara, tanto più se in tal senso dispone la lex specialis della procedura selettiva; neppure soccorre in tali casi la regola del soccorso istruttorio ex art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, non essendo la stessa abilitata a consentire integrazioni postume di indicazioni relative all'offerta mancanti agli atti di gara e ritenute essenziali a pena di esclusione, per risultare altrimenti violato il principio della par condicio competitorum.

Il Seggio di Gara, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, decide di escludere la Aeffe Edile S.r.l. di Cengio (SV) dalla presente procedura di gara.

Il Seggio di Gara riporta i valori dei ribassi e dei costi della sicurezza aziendali offerti dai concorrenti rimasti in gara che risultano essere i seguenti:

- CMP S.r.l.	ribasso del 34,74%	costi sicurezza € 3.000,00,
- Bunura S.r.l.	ribasso del 31,00%	costi sicurezza € 5.000,00,
- Liccardo S.r.l.	ribasso del 20,00%	costi sicurezza € 1.881,99,
- Reborra Costruzioni S.n.c.	ribasso del 24,55%	costi sicurezza € 2.400,00.

Il Seggio di gara procede pertanto a formulare la graduatoria di gara:

1. CMP S.r.l.	ribasso del 34,74%,
2. Bunura S.r.l.	ribasso del 31,00%,
3. Reborra Costruzioni S.n.c.	ribasso del 24,55%,
4. Liccardo S.r.l.	ribasso del 20,00%.

Visto quanto sopra la CMP S.r.l. di Genova si aggiudica provvisoriamente l'appalto relativo ai "Lavori di ampliamento del locale spogliatoi ed opere accessorie (servizi igienici e locali piano terra, sistemazione scala esterna) all'interno del Depuratore Consortile di Savona" per un importo contrattuale netto di € 77.388,32 inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA.

La seduta di gara viene conclusa alle ore 14.45.

La documentazione prodotta dai cinque concorrenti alla gara è stata siglata dal Presidente del Seggio di Gara, riposta nuovamente all'interno dei plichi, richiusi, sigillati e successivamente inseriti in un raccoglitore contenuto all'interno di armadi chiusi a chiave e posizionati nell'ufficio del Servizio Gare della sede consortile.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per i provvedimenti conseguenti.

Il Seggio di Gara

v_lavori_ampliamento_spogliatoi.cm/er